



COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

Sede Municipale: Piazza Eroi della Libertà n.1 – 40015 Galliera (Bo)

Tel 051/6672911 - sito web: www.comune.galliera.bo.it

PEC: comune.galliera@pec.renogalliera.it

REGOLAMENTO COMUNALE SUL

COMPOSTAGGIO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 08.03.2021

SOMMARIO

| | |
|--------|--|
| Art. 1 | Premesse |
| Art. 2 | Oggetto e finalità del Regolamento |
| Art. 3 | Definizioni |
| Art. 4 | Soggetti interessati |
| Art. 5 | Compostiere |
| Art. 6 | Benefici |
| Art. 7 | Modalità di adesione e recesso dal progetto compostaggio |
| Art. 8 | Modalità di richiesta della compostiera |
| Art. 9 | Verifiche |

Allegati

Art. 1 **Premesse**

Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti. A questo fine l'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione della pratica del compostaggio per la riduzione dei rifiuti organici che vengono conferiti al servizio pubblico, incentivando tale pratica attraverso la fornitura in comodato d'uso gratuito di apposite compostiere.

Il presente regolamento si estende anche a coloro che sono già in possesso di una compostiera o effettuano nei modi previsti la pratica del compostaggio.

Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Il compostaggio può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni, orti e giardini, utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale di chi lo pratica.

Per approfondimenti sui materiali compostabili, le metodologie di compostaggio si rimanda alla *Guida all'autocompostaggio* o ad ogni altro documento tecnico di approfondimento emesso dal Gestore o reperibile online.

Art. 2 **Oggetto e finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio prevedendo la relativa riduzione sulla tassa dei rifiuti, per le utenze presenti nel territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio.

Art. 3 **Definizione**

1. Il Compostaggio è un sistema di trattamento dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, orti, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.

2. Si definiscono rifiuti organici ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183 e ss.mm.ii "i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato."

3. Si definisce "autocompostaggio" il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Viene effettuato con la raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico, ma accumulati direttamente dall'utente in apposite compostiere.

4. Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri residui organici, destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti al servizio di Igiene Urbana.

Art. 4 **Soggetti interessati**

Soggetti interessati del presente regolamento sono tutti gli utenti iscritti a ruolo TARI del Comune di Galliera che intendono praticare il compostaggio secondo le modalità previste dal presente regolamento e che si impegnano a conferire al circuito di raccolta pubblica solo la parte residuale di rifiuti organici non

idonei al compostaggio. È ammesso conferire al servizio di raccolta pubblico le quantità in eccesso di rifiuti vegetali.

L'adesione del singolo utente è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale (quando non rotanti).

La pratica del compostaggio dovrà essere effettuata su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione della tassa sui rifiuti è la pratica continuativa e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta dall'utente. Il luogo dove viene praticato il compostaggio deve essere ben definito ed identificabile.

Le richieste provenienti da cittadini che vogliono posizionare la compostiera in una area comune, condominiale e/o indivisa devono essere preventivamente avallate dall'Assemblea condominiale o dagli aventi titolo. La documentazione che attesti tale accordo deve essere presentata contestualmente alla domanda di richiesta di adesione al compostaggio Modello A.

Non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente non ha giardino e/o cortile.

Sono escluse e non si considerano strumenti per il compostaggio le concimaie funzionalmente connesse all'attività agricola.

Il compostaggio deve essere realizzato in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste o la proliferazione di animali indesiderati e comunque, non dare luogo a qualsiasi altro disagio.

Art. 5 Compostiere

Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari. Per agevolare la pratica del compostaggio il Comune di Galliera, attraverso il gestore dei rifiuti urbani, distribuisce ai cittadini che ne fanno richiesta secondo le modalità previste all'articolo 7, un contenitore apposito detto compostiera.

Le compostiere sono progettate per portare a termine il processo di compostaggio di quantità di scarti biodegradabili prodotti da una famiglia media di tre/quattro persone con circa 80/100 mq di giardino.

È assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, pena la revoca dell'affidamento e il ritiro dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale come previsto dal successivo art. 8.

Non è vietato dal presente regolamento effettuare il compostaggio senza avvalersi del contenitore fornito dal Comune, se si possiede lo spazio sufficiente possono essere utilizzati anche i seguenti sistemi:

- ❖ concimaia o buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento
- ❖ cassa di compostaggio in legno con areazione e facile rivoltamento
- ❖ cumulo su terreno
- ❖ composter chiuso (in plastica di tipo commerciale)
- ❖ compostiere a rivoltamento facilitato (con maniglie o manovelle che permettono il semplice mescolamento e l'areazione del materiale).

È obbligatorio, per le prime quattro tipologie di compostaggio, mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio dei microrganismi, lombrichi ed insetti indispensabili del corretto sviluppo del processo e di evitare l'accumulo di percolato.

L'utente che effettua il compostaggio con o senza il contenitore, deve sempre tenere presente le norme di igiene e può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti, comunali, provinciali e sanitarie.

Art. 6 Benefici

L'utente che aderisce al compostaggio può usufruire in comodato gratuito di una compostiera, nonché di uno sgravio della parte variabile della tassa che viene determinato dal Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti.

Il vantaggio principale del compostaggio è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di alto potere fertilizzante, fino al doppio del valore nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il compost è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e di arricchirlo in maniera del tutto naturale, contrasta la sterilità dei terreni causato dall'uso improprio di parassitari, riattiva il processo biologico naturale che contrasta e minimizza le più frequenti malattie di fiori, piante e ortaggi.

La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e al trattamento della frazione umida dei rifiuti in impianti esterni.

Art. 7

Modalità di adesione e recesso dal progetto compostaggio

I contribuenti interessati ad aderire al compostaggio devono presentare apposita domanda, esclusivamente mediante il Modello A, allegato al presente Regolamento, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi purchè non mutino le condizioni, con l'obbligo per i contribuenti di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento della pratica del compostaggio mediante il Modello B allegato al presente regolamento.

L'applicazione, la modalità di calcolo e l'entità della riduzione tariffaria sono disciplinati dal Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti.

Art. 8

Modalità di richiesta della compostiera

La compostiera viene concessa al contribuente, in affidamento a tempo indeterminato, dietro presentazione di apposita richiesta (Modello A). La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposito provvedimento per cause inerenti a un uso non conforme o al non utilizzo, il tutto accertato con sopralluogo degli organi competenti.

Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare.

Non potranno essere ammesse le richieste di compostaggio qualora l'utente non possiede idonea superficie dove utilizzare il prodotto ottenuto.

È possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari, indicando il nominativo del proprietario dell'abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotazione all'abitazione e in nessun caso potrà essere trasferita col cambiamento del domicilio del richiedente.

Può essere concessa una compostiera in area comune condominiale se tale richiesta è stata preventivamente avallata dall'Assemblea condominiale o dagli aventi titolo.

Art. 9

Verifiche

L'Amministrazione Comunale può disporre in qualsiasi momento, presso coloro che effettuano tale pratica, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento con rilascio di apposito verbale. Nel caso in cui l'utente si rifiutasse di sottoporsi a tali verifiche o risultasse inadempiente, l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera e la perdita dei relativi benefici.

Limitatamente alle verifiche relative alla corretta effettuazione del compostaggio dei rifiuti organici e del corretto uso delle compostiere, possono essere incaricati anche addetti nominati con specifico atto amministrativo.

Il numero dei controlli effettuati presso le utenze domestiche che beneficiano dell'agevolazione TARI saranno nella misura minima del 5%.

L'utente è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo da parte del personale dell'Amministrazione comunale od altro personale appositamente incaricato che provvederà alla verifica, con possibile riscontro anche fotografico, della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida.

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare verifica di controllo per assenza dell'utente, potrà essere rilasciata specifica nota nella cassetta postale e/o tramite servizio postale. Nella suddetta nota verrà informato l'utente del tentativo di verifica e l'invito a contattare l'Ufficio competente, ai recapiti indicati, per comunicare i giorni e le fasce orarie in cui l'addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione.

In mancanza di comunicazione da parte dell'utente entro 30 gg dal ricevimento della nota, verrà sospesa la riduzione TARI, fino all'effettuazione della prima verifica che dovrà essere richiesta a cura dell'utente per riattivare la riduzione del tributo.

L'Amministrazione inoltre dà il proprio contributo all'attività di ispezione svolta dagli organi competenti provinciali e sanitari.

Allegati

Modello A: richiesta di adesione al compostaggio

Modello B: richiesta di recesso dal compostaggio

Modello A

COMUNE DI GALLIERA
Servizi Igiene Ambientale

**RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO COMPOSTAGGIO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Il/la sottoscritt _____ nat __ a _____
il _____ residente a _____ via _____
Telefono _____ E-mail _____
Codice Utente TARI n. _____

CHIEDE

di poter effettuare il compostaggio della frazione organica dei rifiuti domestici presso la propria abitazione
sita in via/piazza _____ n. _____ adibita a residenza
annuale/stagionale

(barrare le caselle di interesse)

- l'assegnazione in comodato d'uso gratuito di una compostiera domestica
- la riduzione sulla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

DICHIARA

che il compostaggio verrà effettuato utilizzando la seguente struttura a proprie cure e spese:

- Compostiera Cumulo Concimaia
- Cassa di compostaggio Compostiera a rivoltamento
- che l'umido sarà prodotto unicamente dal proprio nucleo familiare composto da n. _____ persone
- che i prodotti di risulta saranno utilizzati nelle proprie disponibilità di mq. _____ circa
- che l'attività di compostaggio sarà collocata ad una distanza dal confine di proprietà tale da non recare alcun disagio al confinante
- di aver preso visione del Regolamento del compostaggio del Comune di Galliera e di accettarne integralmente il contenuto.

SI IMPEGNA

- a recuperare la frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso la propria abitazione per mezzo del compostaggio e ad utilizzare i prodotti solo su area nella propria disponibilità
- a conferire al circuito di raccolta pubblico solo la parte residuale dei rifiuti organici non idonei al compostaggio
- ad utilizzare la compostiera in modo corretto, continuativo, conservandola in buono stato
- a restituire (nel caso di assegnazione in comodato d'uso gratuito) la compostiera al Comune, qualora venisse accertato il mancato utilizzo della stessa o decidesse, per qualsiasi ragione, di non continuare ad utilizzarla
- a permettere l'accesso all'area dove è ubicata la compostiera ed accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune, per accertarne la conformità a quanto convenuto nei precedenti articoli e l'effettiva pratica del compostaggio.

Il Richiedente

N.B. La convenzione avrà validità anche per gli anni successivi, salvo decadenza immediata nel caso in cui le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune accertino la non conformità a quanto convenuto e dichiarato nella presente domanda. Potrà inoltre essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante la corretta effettuazione della pratica di compostaggio.

Modello B

COMUNE DI GALLIERA
Servizi Igiene Ambientale

**RICHIESTA DI RECESSIONE DAL PROGETTO COMPOSTAGGIO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Il/la sottoscritt _____ nat __ a _____
il _____ residente a _____ via _____
Telefono _____ E-mail _____
Codice Utente TARI n. _____

COMUNICA CHE

- da giorno _____ cesserà di praticare il compostaggio della frazione organica dei rifiuti presso la propria abitazione sita in via/piazza _____ n. _____ adibita a residenza annuale/stagionale.
(*se in possesso*)
- si impegna a riconsegnare contestualmente al Servizio di Igiene Ambientale del Comune di Galliera la compostiera fornitagli in comodato d'uso gratuito.

DICHIARA

di aver preso visione del regolamento del compostaggio del Comune di Galliera e di accettarne integralmente il contenuto.

Il Richiedente
